



COMUNE DI AROGNO

CONFEDERAZIONE SVIZZERA – CANTON TICINO

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE IL RECUPERO DELLE SPESE DI CURA DENTARIA SCOLASTICA (PRESTAZIONI TERAPEUTICHE) PRESSO LE FAMIGLIE

Il Municipio di Arogno

- richiamati gli articoli 47 e 47a della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) del 18 aprile 1989 e gli articoli 7 e 15 del Regolamento per il Servizio dentario scolastico (SDS) del 12 dicembre 1989;
- richiamata la risoluzione del 9 luglio 2007 del Dipartimento della sanità e della socialità concernente la possibilità da parte dei Comuni di recuperare presso le famiglie i costi per le cure dentarie (prestazioni terapeutiche);
- richiamati gli art. 192 della Legge organica comunale e l'art. 44 del relativo regolamento d'applicazione;

con Risoluzione municipale no. 370 del 23 agosto 2022;

risolve:

1. Le famiglie degli allievi domiciliati nel Comune di Arogno che fanno capo al Servizio dentario scolastico sono chiamate ad assumere i costi per le cure dentarie (prestazioni terapeutiche).
2. I costi riguardanti le prestazioni di prevenzioni (profilattiche) sono suddivise tra il Cantone e il Comune.
3. Il Comune recupera presso le famiglie le spese di cura dentaria (prestazioni terapeutiche) anticipate in misura proporzionale al reddito imponibile, dal 40% al 100%, secondo la tavola indicativa allestita dal Dipartimento della sanità e della socialità, ossia:

Limite di reddito imponibile (in franchi)	Percentuale di contributo comunale	Percentuale a carico della famiglia
fino a 20'000.-	60%	40%
da 20'001.- a 30'000.-	40%	60%
da 30'001.- a 40'000.-	30%	70%
da 40'001.- a 50'000.-	20%	80%
sopra i 50'000.-	0	100%

4. Al di sopra del limite di reddito di fr. 50'000.- non è previsto nessun contributo da parte del Comune e la spesa resta a carico della famiglia.

5. Determinante ai fini del calcolo del contributo è il reddito imponibile della famiglia secondo l'ultima decisione di tassazione cresciuta in giudicato disponibile, ritenuto che:

- a) Genitori coniugati: tassazione dei genitori;
- b) Genitori divorziati/separati: tassazione del coniuge che esercita l'autorità parentale;
- c) Genitori conviventi: cumulo dei lavori delle due tassazioni;
- d) Genitori non conviventi: tassazione del genitore che esercita l'autorità parentale.

6. L'ordinanza entra in vigore con effetto immediato.

7. Contro la presente ordinanza può essere interposto ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.

Il Sindaco
Emanuele Stauffer

PER IL MUNICIPIO



La Segretaria
Maria Wallimann

Approvata con Ris. Mun. no. 370 del 23.08.2022.

Pubblicata all'albo comunale dal 24.08.2022.